

N. R.G. 19700/2017



**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA**

**SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE**

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Albano  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA ai sensi degli artt. 702 bis e ss. c.p.c.**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 19700/2017 promossa da:

**[REDACTED]**, nato in **[REDACTED]** (**[REDACTED]**), il  
**[REDACTED]** (C.F. **[REDACTED]**), rappresentato e difeso dall'Avv.  
ANTONELLA CONSOLO;

- ricorrente -

contro

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE  
INTERNAZIONALE**, rappresentato ex lege dall'Avvocatura dello Stato

- resistente -

OGGETTO: ricongiungimento familiare

**Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con ricorso depositato il 23 novembre 2017 **[REDACTED]**, cittadino italiano, ha impugnato il provvedimento emesso il 9 ottobre 2017 con il quale Il Consolato generale d'Italia in Nigeria ha negato il visto di ingresso in Italia per ricongiungimento familiare ad **[REDACTED]**, cittadina nigeriana, figlia maggiorenne a carico, della propria coniuge **[REDACTED]**.

Il Ministero degli Esteri si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda in quanto non c'era prova che la figlia della moglie del cittadino italiano fosse effettivamente a carico di quest'ultimo.

L'art 23 del D.Lvo n. 30/2007 prevede l'applicazione delle disposizioni in esso contenute riguardo ai cittadini europei ed ai loro familiari "se più favorevoli"; d'altra parte l'art 28 comma 2 D.lvo 286/98 (T.U. immigrazione), fa salva l'applicazione, ai cittadini italiani o di uno Stato dell'Unione Europea ed ai loro familiari, delle norme più favorevoli. Ciò consente a tali categorie di soggetti di utilizzare i migliori strumenti di accesso al ricongiungimento familiare previsti dalla normativa interna sull'immigrazione e da quella di recepimento del diritto europeo in materia di coesione familiare.

Il cittadino italiano, potrà, quindi farsi ricongiungere (senza necessità di possedere i requisiti di alloggio o di reddito di cui all'art 29 TU) dai familiari di cui all'art 2 del D.lvo n. 30/2007.

Dalla documentazione depositata risulta che la sig.ra **[REDACTED]** è figlia della moglie del ricorrente. Essa è pertanto familiare così come definito dall'art. 2 comma 1 lettera b) n. 3) del D.lvo n. 30/2007, che ha diritto di soggiorno sul territorio italiano ai sensi dell'art 7 del medesimo decreto legislativo, a condizione che sia "a carico" del cittadino italiano o comunitario, in quanto la stessa ha già compiuto gli anni 21.

Il richiedente ha dato prova che vengono effettuate rimesse periodiche di denaro alla sig.ra **[REDACTED]** e che, pertanto, lui e la sua coniuge provvedono al suo

mantenimento. La ragazza ha 24 anni (è nata l'8 maggio 1994) e non risulta che abbia nel paese di origine le risorse per provvedere al proprio mantenimento. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite/per dichiarare irripetibili le spese di lite.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, visto l'art. 702 bis c.p.c, così dispone:

- accoglie il ricorso e, dichiara il diritto di [REDACTED], nata in Nigeria l' [REDACTED], ad ottenere il visto di ingresso nel territorio italiano per ricongiungimento familiare con il ricorrente, cittadino italiano;
  - ordina al Consolato Generale d'Italia in Lagos, Nigeria, di rilasciare il visto di cui sopra;
  - dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
- Così deciso in Roma, il 13/08/2018

IL GIUDICE  
Silvia Albano